



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

24 dicembre 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 24 del mese di dicembre duemilaventi alle ore 14,30 in Torino, in videoconferenza tramite cisco webex, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 21 dicembre 2020 recapitato nel termine legale previsto per la convocazione in via d'urgenza - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO

Sono assenti i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Silvio MAGLIANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 1 "Torino città"

OGGETTO: Costituzione della società Metro Holding Torino srl, società deputata alla gestione delle partecipazioni della Città Metropolitana di Torino

ATTO N. DEL_CONS 61

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

1. **Premesso che** la Città Metropolitana di Torino succede a titolo universale all'ente Provincia di Torino il 1° gennaio 2015 in forza della legge n.56/2014, secondo un disegno di generale riforma economico sociale dell'assetto istituzionale della Repubblica, poi non pienamente attuato a seguito della non conferma del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Nel vigente assetto, la Città Metropolitana costituisce un ente di area vasta, istituito per le aree territoriali connotate da maggiore complessità demografica, urbana ed economica, deputata, per quel che interessa in questa sede, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province ed a quelle inerenti la *“strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, ...omissis....”* l'*“organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, ....omissis....”*, la *“mobilità e viabilità,...omissis...”*, la *“promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a)”* (comma 44 lett. c), d) e) della legge n.56/2014).
2. Al processo di riforma si è accompagnato quello di un depauperamento repentino delle risorse finanziarie ed economiche di questi Enti, con il conseguente e necessitato impoverimento della struttura organizzativa e patrimoniale, per far fronte agli squilibri strutturali di bilancio indotti dalle leggi statali successive, che hanno inciso sia sul fronte dei trasferimenti, sia sul fronte delle entrate proprie dell'ente. Non è mancato un irrigidimento della disciplina in materia di personale, con processi di mobilità indotti da specifici obiettivi di finanza pubblica e da un blocco delle assunzioni;
3. In questo quadro, la Città Metropolitana di Torino, succeduta alla Provincia di Torino, ha intrapreso un processo di ampia dismissione delle proprie partecipazioni in enti e società, soprattutto per far fronte agli squilibri strutturali del bilancio prodotti dall'inadeguato processo di riassetto finanziario di questo ente. Si consideri che nel 2014 la Provincia di Torino deteneva partecipazioni in molteplici società di servizi sul territorio metropolitano che rappresentano ancora oggi il tessuto infrastrutturale al servizio dell'economia: SMAT spa, società metropolitana acque Torino, 0,02%, SAGAT spa, società azionaria gestione aeroporto Torino spa, 5%, IREN spa, società di servizi pubblici ambientali, idrici, energetici, 0,36%, Autostrada Albenga Garesio Ceva spa, 10%, Torino Nuova Economia spa, dedita alla riconversione di aree industriali, 10,89%, poi cedute progressivamente nel corso degli esercizi successivi. La ragione della dismissione veniva fatta risalire alla non pertinenza della partecipazione alle finalità istituzionali dell'Ente, oggi vincolo di scopo ex artt. 4 e 5, c.1, del d.lgs. n.175/2016, ma oggi, con giudizio ex post, riconducibili ad indifferibili esigenze di riequilibrio dei bilanci;
4. La partecipazione *“influyente”*, ex art.2359 cc ed art.2 del d.lgs. n.175/2016, della Città Metropolitana di Torino nella governance di società di capitali a partecipazione pubblica che erogano servizi pubblici sul proprio territorio nei campi dell'ambiente, dell'energia, delle telecomunicazioni, nelle grandi reti viarie e nella mobilità, oltre che dei processi di riconversione industriale, si traduce infatti nell'esercitare in modo efficiente ed efficace un ruolo di stimolo e di impulso alle strategie di organizzazione di quei servizi, di sviluppo economico del territorio, in quanto esse stesse rappresentano, ad un tempo, sviluppo economico e, soprattutto la infrastruttura su cui l'economia produttiva privata è in grado di radicarsi e crescere. In tal senso esaminando le scelte operate nella fase iniziale di costituzione della Città Metropolitana di Torino, non può che concludersi nel valutare che quel processo rispondeva a ragioni finanziarie e di equilibrio di bilancio, ma tradiva di fatto le finalità istituzionali che la legge n.56/2014

incardinava in capo agli Enti di area vasta;

5. **Considerato** che le misure di razionalizzazione intraprese dalla riforma del 2014 ad oggi, hanno consentito di ripristinare un sostanziale equilibrio di bilancio, incidendo significativamente sui costi fissi dell'Ente e sulla gestione attiva del debito, come risulta accertato dai bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi (<http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo>) e dalle prospettive rinvenibili dalle previsioni di bilancio. Del resto, preme sottolinearlo, la Città Metropolitana di Torino, se pur con significative variazioni al bilancio 2020/2022, sarebbe stata in grado di reggere nel 2020 agli effetti della crisi economica prodotta dalla pandemia da Covid 19 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, operazione in parte non resasi necessaria a seguito dei trasferimenti straordinari garantiti dallo Stato con l'art.106 del d.l. n.34/2020;
6. **PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI.** Considerato che attualmente la Città Metropolitana di Torino partecipa alle seguenti società di capitali:
  - a) **5T srl**, società di servizi per la mobilità, partecipata nella misura del 5% del capitale sociale e in controllo pubblico congiunto ex art.2, c.1, lett. d), del d.lgs. n.175/2016, con gli altri soci pubblici in forza di patto parasociale di recente sottoscrizione.
  - b) **Autostrada Torino – Ivrea - Valle d'Aosta spa, in sigla Ativa spa**, partecipata nella misura del 17,65% del capitale sociale. La società è in controllo privato. Al riguardo va rammentato che la convenzione di concessione (tangenziali torinesi (Sa) e della A5, Torino-Ivrea-Quincinetto, la bretella di collegamento A4/A5 Ivrea Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo) sottoscritta con l'ANAS spa il 7/11/2009, è scaduta il 31/08/2016. Il Ministero delle Infrastrutture, di seguito Mit, ha indetto una gara (GU 5° serie speciale – Contrai Pubblici n.112 del 23/09/2019) per la concessione delle tratte oggi in concessione alla società Ativa e della tratta autostradale Torino-Piacenza. La società Ativa spa non ha partecipato alla gara con decisione del c.d.a. nel novembre 2019 ed oggetto di azione di annullamento e risarcimento intrapreso dalla Città Metropolitana di Torino ed oggetto di contenzioso pendente dinanzi al Tribunale delle imprese di Torino. Contestualmente la società Astm spa, che controlla la società Ativa spa, ha avanzato un'articolata proposta di concambio della partecipazione detenuta dalla Città Metropolitana di Torino nella società Ativa spa nella new co che dovesse essere costituita in caso di aggiudicazione della gara citata in narrativa in favore di una sua diversa società controllata. La proposta è stata oggetto di delibera d'indirizzo da parte del Consiglio Metropolitan n. 12771 del 19 dicembre 2019 ed è in corso di definizione e le cui conclusioni saranno oggetto di autonoma e successiva determinazione da parte del medesimo Consiglio Metropolitan. La gara di concessione del Mit è in corso.
  - c) **Bioindustry Park Silvano Fumero spa**, partecipata nella misura del 22,83%, società a partecipazione pubblica prevalente, non in controllo analogo congiunto da parte di Città Metropolitana di Torino. La società è dedicata alla gestione e sviluppo di un parco scientifico per la ricerca e sviluppo, anche industriale, nei campi della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'ambiente, dell'energia, dei materiali, delle attrezzature scientifiche, dell'informatica e della robotica.
  - d) **Parco Scientifico tecnologico per l'ambiente - Environment Park spa**, partecipata nella misura del 11,72%, società a partecipazione pubblica prevalente, ma non in controllo congiunto da parte della Città Metropolitana di Torino. La Società è dedicata all'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici, avvalendosi di risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge, finanziamenti comunitari e nazionali, al fine di coniugare la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica con le realtà produttive nazionali ed internazionali.
  - e) **Incubatore del Politecnico – scpa, in sigla I3P scpa**, partecipata nella misura del 16,67%, società a partecipazione pubblica prevalente, a controllo pubblico ma sulla quale la Città

Metropolitana non esercita poteri di controllo, anche congiunto. La Società è dedita alla promozione dell'imprenditorialità nei settori innovativi ed ad elevato contenuto tecnologico.

f) **R.S.A. SRL – società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio**, partecipata nella misura del 20%, società a partecipazione pubblica totalitaria ed in controllo analogo congiunto. L'attività a cui è preposta la società è già chiara nella sua denominazione.

g) **Società per la gestione dell'incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell'Università degli studi di Torino s.c.a.r.l., 2I3T scarl**, partecipata nella misura del 25%, società a partecipazione pubblica prevalente. La Città Metropolitana non esercita un controllo, anche congiunto, sulla società. L'attività a cui è preposta la società è già chiara nella sua denominazione.

h) **Turismo Torino e Provincia scrll**, partecipata nella misura del 19,13%, società a partecipazione pubblica prevalente, a controllo pubblico ma rispetto alla quale la Città Metropolitana non esercita un controllo, anche congiunto. La società è dedita alla promozione turistica del territorio.

7. Alla data odierna si è perfezionata la procedura di vendita della partecipazione nella Società Italiana per il traforo del Frejus, in sigla Sitaf spa, attraverso procedura di gara indetta unitamente alla società Fct spa, holding del Comune di Torino, a seguito del venir meno delle condizioni per l'esercizio di un controllo analogo, anche congiunto, sulla società. Al netto delle somme già accantonate nel bilancio di previsione 2019/2021 per il ristoro della società Anas spa a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.7392/2019, che ha dichiarato l'inefficacia della vendita del 2014, la Città Metropolitana di Torino ha incassato la somma di €.122.227.865,76.
8. **PARTECIPAZIONI IN ENTI PUBBLICI, CONSORZI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI** Alle suddette società di capitali, si aggiungono 46 partecipazioni in Enti, Consorzi strumentali, Fondazioni ed Associazioni, come da delibera di Consiglio Metropolitan n. 51 del 26.11.2020 avente ad oggetto la revisione periodica di tali partecipazioni;
9. Gli enti diversi dalle società di capitali meritano una doverosa attenzione in termini di vigilanza e controllo in modo equivalente a quanto la legge prevede per le società di capitali. Questo impegno assume poi un rilevante livello di complessità, per quegli enti che sono preposti alla gestione di servizi o di beni patrimoniali economicamente rilevanti. Tra essi sono annoverabili il CSI Piemonte, la Fondazione 20 marzo 2006, l'Agenzia per la Mobilità Piemontese, oggetto di analisi nella delibera di Consiglio Metropolitan n. 51 del 26.11.2020;
10. **ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO. Rammentato** che l'attuale assetto organizzativo della Direzione Servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni, contempla la presenza di un dirigente e 4 risorse umane, due istruttori direttivi di categoria D e due istruttori amministrativi di categoria C. A seguito dell'aspettativa del precedente dirigente incaricato ex art.110 del dlgs. n.267/2000 dal Comune di Roma Capitale per un periodo che oltrepassa il suo previsto collocamento a riposo, la posizione dirigenziale di questa struttura è oggi vacante e l'incarico è conferito al Segretario Generale;
11. Il funzionigramma della Città Metropolitana (si veda il link pubblicato in Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Torino sul sito istituzionale [http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/urp/dwd/regolamenti/ROUS\\_funzionigramm\\_a.pdf](http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/urp/dwd/regolamenti/ROUS_funzionigramm_a.pdf)), attribuisce alla direzione in discorso di molteplici funzioni ulteriori rispetto alla gestione e vigilanza delle partecipazioni in società di capitali ed in enti non societari, contemplando la *“Pianificazione, programmazione e regolazione, nonché controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi pubblici locali di ambito metropolitano (trasporto, rifiuti, servizi idrici, teleriscaldamento, banda ultra larga, ecc...) anche, ove presenti, mediante la relazione con gli AA.TT.OO. In tale ambito può operare anche attraverso la costruzione di gruppi di lavoro che*

*coinvolgano altre direzioni e dipartimenti e/o attivando specifiche azioni trasversali volte a fissare standard qualitativi omogenei - Promuovere l'innovazione dei servizi pubblici locali di scala metropolitana o sub metropolitana, perseguendo obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia sia con riguardo alle gestioni in house sia con riguardo alle gestioni affidate al mercato regolato ovvero in concessione - Definire gli obiettivi e le strategie di partecipazione agli eventuali soggetti partecipati, nonché delle strategie di tutela degli interessi e delle finalità della Città metropolitana - Definire gli strumenti di programmazione, rilevazione e miglioramento della qualità dei servizi erogati - Assicurare il diritto alla partecipazione da parte dell'utenza nei processi di misurazione dell'efficacia dei servizi e promuovere il costante aggiornamento delle carte dei servizi - Individuare le migliori modalità per assicurare i diritti dell'utenza, anche in relazione alla misurazione della qualità dei servizi e della promozione di modalità innovative di erogazione con un ruolo attivo e propositivo per l'analisi e la valutazione di eventuali alternative di gestione”, ...omissis..... 4. Pianificazione e gestione dei servizi integrati alle imprese - Partecipazione all'unità di progetto “pianificazione strategica” ai fini dell'individuazione e della localizzazione dei servizi integrati alle imprese (aree attrezzate; distretti, etc) - Gestione delle iniziative concertate con il territorio finalizzate alla diffusione della banda ultra larga - Partecipazione all'unità di progetto “Pianificazione territoriale Generale”;*

12. Questo ambito di competenze funzionali della Direzione, benché meritevole di una maggiore attenzione ed impegno al fine di perseguire concreti risultati migliorativi dei SPL in ambito metropolitano, è stato sostanzialmente trascurato per far fronte alle incombenze relative alle partecipazioni nelle società di capitali, anche in ragione degli obblighi risalenti al d.lgs. n.175/2016, ed alle partecipazioni negli enti diversi dalle società di capitali, soprattutto per l'immediata rilevanza ed impatto che la governance di tali enti produce sulla Città Metropolitana di Torino. Le ragioni di questa maggiore attenzione sono riconducibili alla sostanziale inadeguatezza quantitativa delle risorse umane assegnate rispetto agli adempimenti ed obblighi richiesti, tenendo anche conto della molteplicità di atti ed operazioni che sia le società di capitali, sia gli enti non societari compiono nel corso di ciascun esercizio;
13. Le prospettive di rafforzamento della Direzione de qua non appaiono concretamente prevedibili. Il lungo periodo di destrutturazione dell'organizzazione della Provincia in occasione della trasformazione in Città Metropolitana ha scontato, come si diceva innanzi, un depauperamento delle risorse umane disponibili e la sua inadeguatezza ad attendere con apprezzabili margini di efficacia, intesa come capacità di conseguire gli obiettivi prefissati, al presidio delle funzioni istituzionali. A questo si aggiunga che il processo di riorganizzazione delle funzioni delegate dalla Regione Piemonte, risalente alla legge regionale n.23/2005 ed alle successive DGR n.1-2405 del 16 novembre 2015 e n.61-2671 del 21 dicembre 2005, è stato caratterizzato da rilevanti criticità in termini di mantenimento della consistenza numerica e qualitativa del personale distaccato, pregiudicando il normale funzionamento degli uffici ed imponendo di sopperire con risorse proprie anche alle funzioni oggetto di delega. In sostanza nel bilanciamento dei molteplici interessi pubblici perseguiti, si impone di dare priorità a Direzioni quali quella dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici o del Dipartimento per lo sviluppo economico preposto al governo di finanziamenti europei e nazionali. Nell'attuale piano del fabbisogno del personale ed in quello redigendo, non è del resto contemplata l'assunzione di un dirigente preposto alla Direzione in discorso;
14. **Ritenuto** che l'analisi dell'attuale assetto organizzativo della Direzione Servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni è essenziale affinché ci sia una corretta prospettazione della situazione organizzativa e possa essere valutata in termini di adeguatezza, efficacia ed efficienza delle misure ex art.19 del d.lgs. n.175/2016

([http://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO\\_LEGISLATIVO/2016/08/19/175/CONSOLIDATED/20200229](http://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2016/08/19/175/CONSOLIDATED/20200229)) ed artt.6 bis e 31 del d.lgs. n.165/2001 ([http://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO\\_LEGISLATIVO/2001/03/30/165/CONSOLIDATED/20201007](http://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2001/03/30/165/CONSOLIDATED/20201007)) per quanto appresso sarà oggetto di deliberazione consiliare. Si rammenta che le suddette disposizioni prescrivono l'obbligo di procedere a conseguire "economie di gestione e di personale dedicato al servizio" in modo corrispondente ai maggiori costi che l'internalizzazione di servizi originariamente gestiti internamente comporta. In particolare il comma 8 dell'art.19 citato, alla lett. a) dispone che "*a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;*"

15. **PROSPETTIVE STRATEGICHE.** Il ruolo attribuito alla Città Metropolitana dalla legge n.56/2020, prevede che alle funzioni fondamentali delle Province, ex art.1, commi da 85 a 97, della legge, tra cui spicca la "*tutela e la valorizzazione dell'ambiente*" ( Art.1, comma 85, della L. n.56/2014: "Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;"), si accompagnino quelle relative alla "*(d) mobilità e viabilità*", alla "*(e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione " del territorio amministrato;*", ed alla "*(f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.*". L'azione amministrativa è stata fino ad oggi pesantemente influenzata dalla scarsità di risorse idonee a perseguire appieno le finalità istituzionali caratteristiche che il legislatore nazionale ha conferito alla Città Metropolitana. Oggi le risorse finanziarie conseguite attraverso la dismissione della partecipazione in una società autostradale, si veda quanto riferito in merito alla Sitaf spa, consente di pianificare un rafforzamento delle azioni volte ad incidere in modo maggiormente diffuso sul piano dello sviluppo economico del territorio, coniugando tale azione, con gli ulteriori obiettivi strategici dell'ente, quali la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, la tutela dell'ambiente declinato sui diversi piani della corretta gestione del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti e, non da ultimo, nella riduzione dell'uso di combustibili fossili.
16. Nella nota di aggiornamento al d.e.f. 2020 si ribadisce l'essenziale obiettivo strategico del risparmio energetico sia pubblico sia privato, e la transizione ad un modello di produzione energetica indipendente dai combustibili fossili [*"la Commissione europea ha proposto il Next Generation EU, un piano di ampio respiro che è stato approvato dal Consiglio Europeo nel mese di luglio. Lo strumento chiave per la ripresa definito nell'ambito di questa strategia, la Recovery and Resilience Facility (RRF), si basa su una dotazione di 672,5 miliardi di prestiti e sovvenzioni a favore degli Stati membri affinché escano più forti e resilienti dall'attuale crisi. Le relative linee guida sono state recentemente definite nell'Annual Sustainable Growth Strategy 2021 che pone le quattro dimensioni della sostenibilità ambientale, della produttività, dell'equità e della stabilità macroeconomica come principi guida alla base dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) che gli Stati membri dovranno definire per accedere alle risorse messe in campo dalla UE. La Commissione ha incoraggiato gli Stati Membri a presentare i Piani Nazionali nelle seguenti aree: promuovere l'energia pulita e le fonti rinnovabili; migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati; sviluppare tecnologie pulite per la mobilità sostenibile; diffondere la banda larga a tutte le regioni e alle famiglie, comprese la fibra e il 5G; digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi, compresi i sistemi giudiziari e sanitari; rafforzare le capacità di data cloud a livello industriale e sviluppare processori più potenti,*

*all'avanguardia e sostenibili; adeguare i sistemi di istruzione al potenziamento delle competenze digitali”* (pag. 100 del n.a.d.e.f. 2020)]. Nello specifico si evidenzia che alla voce *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”* si legge *“Il Governo punterà a favorire la realizzazione di un ampio programma di investimenti, per far fronte ai nuovi più ambiziosi obiettivi dello European Green Deal di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli investimenti dovranno mirare alla decarbonizzazione del settore energetico, all’accelerazione della transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente delle persone e delle merci, al miglioramento della qualità dell’aria, oltre al potenziamento delle fonti rinnovabili, al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, alla promozione dell’economia circolare e a misure per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici”* (pag.103 n.a.d.e.f. 2020). Operazione di sviluppo che vedrà coinvolti gli enti territoriali e le imprese. In tale scenario la Città Metropolitana di Torino, quale ente preposto allo sviluppo economico del territorio ed alla tutela dell’ambiente, può coniugare le sue finalità istituzionali e gli obiettivi strategici propri con quelli nazionali, attraverso nuove partecipazioni in società in grado di rafforzare del sistema infrastrutturale “verde” al servizio della mobilità elettrica, sviluppare la connaturale vocazione del territorio sul fronte della produzione idroelettrica, investire nelle nuove frontiere dell’energia da idrogeno. Questo impegno “industriale”, unito al tessuto della ricerca scientifica ed alla rete di incubatori d’imprese a cui la Città Metropolitana di Torino già partecipa, consente in prospettiva di innescare un proficua osmosi di conoscenze, energie e tradizione nella costruzione di mezzi di trasporto, tale da essere da volano per uno sviluppo duraturo e sostenibile dell’economia locale;

17. In sostanza le nuove partecipazioni rappresentano una modalità efficiente di perseguire le finalità della Città Metropolitana in quanto consente, su molteplici fronti, di coniugare lo sviluppo economico e sociale del territorio con la tutela ambientale. La stretta coerenza è riconducibile alla possibilità che attraverso tale partecipazione la Città Metropolitana di Torino riesca a sviluppare ed incentivare una filiera di iniziative nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, incidendo sul tessuto economico del territorio, promuovendo il passaggio del trasporto pubblico e privato ai sistemi di alimentazione eco compatibile, sviluppando interventi di efficientamento energetico delle proprie infrastrutture.
18. Sviluppo sostenibile significa anche corretto ed ottimale sistema di gestione del ciclo dei rifiuti soprattutto sul fronte del riciclo delle diverse componenti raccolte al fine di assicurarne la re immissione nel ciclo produttivo. La competenza istituzionale della Città Metropolitana nell’organizzazione dei SPL in questo ambito, si coniuga con quello dello sviluppo economico e della tutela ambientale, attraverso nuove partecipazioni in operatori economici in controllo pubblico che rafforzino l’impegno per la creazione di una ottimale rete di trattamento e riciclo dei rifiuti ed la loro re immissione nel ciclo produttivo, dialogando anche in tal caso con gli incubatori scientifici e tecnologici presenti sul territorio.
19. **LA SOCIETA’ HOLDING COME MODELLO ORGANIZZATIVO ALTERNATIVO NELLA GOVERNANCE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ DI CAPITALI.** In tale quadro l’acquisizione, da parte della Città Metropolitana di Torino, di partecipazioni in società aventi a oggetto lo svolgimento di attività in settori strategici ai fini del perseguimento delle finalità descritte ai paragrafi precedenti, rappresenta uno scenario quanto mai attuale, anche considerata l’opportunità di reinvestire la somma incassata dalla vendita della partecipazione in Sitaf spa di cui si è dato atto al paragrafo 7. Fermo che eventuali acquisizioni, allo stato, in tanto si giustificano in quanto si configurino le condizioni idonee ad assicurare alla Città Metropolitana di Torino una forma di partecipazione alla governance della società ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b), dlgs 175/2016.
20. La disamina relativa alle attuali carenze organizzative della Città Metropolitana in termini di inadeguatezza quantitativa delle risorse umane assegnate alla Direzione Servizi alle Imprese,

SPL e Partecipazioni, si aggiungono quelle inerenti le questioni di governo e vigilanza delle partecipazioni là dove, come nel caso della società Ativa spa, si manifestino criticità nelle relazioni tra soci e sulle decisioni del c.d.a., inducono a valutare concretamente l'opportunità di adottare un modello organizzativo diverso ed esterno all'Ente, con la costituzione di una società dedicata alla gestione delle partecipazioni, come prevista all'art.4, comma 5, secondo capoverso, del d.lgs. n.175/2016;

21. È doveroso rammentare che la Provincia di Torino, a cui la Città Metropolitana di Torino è succeduta, nel 2010 si era dotata di una società holding denominata "Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l. a socio unico", giusta delibera del Consiglio Provinciale n.26657/2010 del 15 luglio 2010, posta successivamente in liquidazione a seguito della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23453/2013 del 19 giugno 2013. Le ragioni sottese alla scelta di costituire quella società furono fondate invero non solo su di un progetto di controllo e direzione delle partecipazioni in società deputate alla realizzazione e gestione di infrastrutture [Nella società venivano conferite le partecipazioni in Iren S.p.A. (già Iride S.p.A.), Smat S.p.A. Ativa S.p.A. Autostrada Albenga-Garessio-Ceva S.p.A. Sagat S.p.A. Sitaf S.p.A, in parte poi dismesse come descritto nel paragrafo 3 della presente premessa], ma anche nella creazione di un organismo che *"di poter contribuire (valorizzando le competenze dell'Ente) mediante tale strumento operativo, a realizzare, direttamente o indirettamente, anche in partenariato con soggetti privati industriali e finanziari, la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture pubbliche non di competenza provinciale, partecipando alle gare che si stima potranno essere bandite dalla società concessionaria regionale (CAP) già a partire dalla fine del corrente anno"* (Estratto dalla delibera di Consiglio Provinciale n.26657/2010). Del resto la Provincia di Torino aveva conferito progressivamente nella società sia le partecipazioni di cui alla nota 24, sia i progetti di opere pubbliche. Dalla delibera di Consiglio Provinciale di messa in liquidazione si legge *"In data 15 aprile 2011 l'Assemblea straordinaria della Società in oggetto, con verbale a rogito del dott. Francesco Pene Vidari, notaio in Torino (rep. n. 65.621/5.885), aveva deliberato di aumentare, a pagamento, il capitale sociale in forma scindibile da euro 250.000 a euro 59.821.289,68 mediante conferimento da parte dell'unico socio dei disegni tecnici eseguiti dai propri uffici attinenti n. 377 opere stradali progettate e/o realizzate e/o appaltate negli ultimi dieci anni, ..omissis..."*. In sostanza con la società holding costituita nel 2010 si intendeva perseguire anche un obiettivo operativo di investimenti in infrastrutture anche finanziato dai dividendi delle società conferite. Nel 2013, dunque nel pieno della crisi economica iniziata nel 2008, i processi di spendig review della spesa pubblica finalizzati al rispetto dei vincoli euro unitari del patto di stabilità avevano prodotto effetti anche sugli equilibri di bilancio della Provincia di Torino, sia in termini di vincoli di finanza pubblica, sia in termini di finanza derivata e, non da ultimo, di risorse finanziarie proprie particolarmente esposte alle oscillazioni del mercato con riferimento all'i.p.t.. Tutti questi fattori avevano convinto l'allora Amministrazione provinciale, nel bilanciamento tra l'interesse strategico e di sviluppo ad investire in infrastrutture attraverso una società veicolo, e l'interesse ad attendere con adeguatezza e senza contrazioni alle funzioni mantenute in capo all'ente e rivolte alla gestione corrente e di investimento, di ritenere prioritario di non contrarre la seconda riportando gli asset al tempo conferiti nella disponibilità diretta dell'Ente. A ciò si aggiunga la constatazione che il flussi di cassa attesi dalle partecipazioni conferite si erano contratti per effetto della crisi economica globale, pregiudicando gli equilibri della società holding, imponendo una ulteriore contrazione della capacità di spesa dell'ente in ragione dei vincoli di finanza pubblica che impongono l'iscrizione a bilancio delle perdite registrate (oggi art. 21, d.lgs. n. 175/2016 ed art.1, co. 551, L. 147/2013 - <http://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/2013/12/27/147/CONSOLIDATED/20201013>)



22. In sostanza, diversamente dalla precedente esperienza, di holding operativa, la società holding di cui si prospetta la costituzione, ha natura strumentale e si pone come una mera interposizione tra il Comune e la CmTo al fine di detenerne le partecipazioni o come coordinatrice “sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa” e, quindi, come strumento di governance di società di servizi” (C. Conti, Sez. I, 24 marzo 2015, n. 249).
23. **Rammentato** che l’art.5, comma 1, del d.lgs. n.175/2016 prescrive che *“deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.”*.
24. **Considerato** che la scelta organizzativa della Società di gestione di partecipazioni si ispira ad i seguenti obiettivi:
- a) attuare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni, anche nella prospettata volontà di procedere a nuove acquisizioni di partecipazioni strategiche;
  - b) per organizzare le partecipate della Città Metropolitana di Torino in modo efficiente, efficace ed economico, superando le carenze evidenziate in narrativa ed assicurare che la struttura interna sia dedicata in modo adeguato alle funzioni esposte al precedente paragrafo 11, assicurando la convenienza economica della scelta e sostenibilità finanziaria della società;
  - c) garantire in capo agli organi di governo dell’ente, Consiglio Metropolitan e Sindaca Metropolitana o suoi delegati, anche a seguito della interposizione societaria di una holding nella direzione e vigilanza delle partecipazioni, l’esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo ed indirizzo, sia delle partecipazioni in essere, sia sulle scelte strategiche per l’acquisizione di nuove, nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Ente e delle prerogative dei medesimi organi;
25. **Le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta.** In riferimento al profilo di cui alla lett. a) del paragrafo 19, l’analisi delle partecipazioni in società di capitali rappresentata al precedente paragrafo 6, delinea i campi d’impegno della Città Metropolitana di Torino in due prevalenti sfere d’azione ed un ambito di minore rilevanza:
- i) la prima è la partecipazione in società di gestione di reti di trasporto (5T srl, Ativa spa);
  - ii) la seconda è la partecipazione in società dedite allo sviluppo tecnologico e scientifico, sul piano della ricerca e/o di incubatori di imprese e start up, al servizio del tessuto produttivo e, dunque dello sviluppo economico;
  - iii) marginale ed estranea agli ambiti di azione precedente, è la componente in materia di turismo ed alla partecipazione in Turismo Torino srl, risalente a specifiche disposizioni della l.r. del Piemonte n.14/2016, che novella la disciplina in materia di Turismo, con l’art.12, secondo cui alle Aziende Turistiche Locali “possono partecipare” anche la Città Metropolitana oltre che le Province, e l’art.2, comma 2, secondo cui *“Le province, la Città metropolitana di Torino, ...omissis..., nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi annuali di cui all’articolo 3, concorrono alla costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.”*
26. Ritenuto che la partecipazione in Turismo Torino sia del tutto estranea alle altre partecipazioni, strettamente legata ad una funzione specifica attribuita dalla Regione Piemonte con la legge regionale n.14/2016 alla Città Metropolitana. Pertanto la stessa non è oggetto di conferimento

nella costituenda società holding, rappresentando una funzione delegata dalla Regione Piemonte con una norma di legge puntuale ma estranea al quadro generale delle competenze di questo Ente.

27. La gestione delle partecipazioni di cui alla lett. ii), impongono di assicurare un'azione maggiormente pregnante nella governance, al fine di non creare sovrapposizioni o situazioni di concorrenza tra le società partecipate, con la definizione di un quadro strategico d'insieme. Tale coordinamento strategico, assume ancora maggiore rilevanza nella prospettiva d'ingresso in una nuove società impegnata in settori rilevanti di sviluppo sostenibile. Le nuove partecipazioni nei settori strategici delineati ai paragrafi da 19 a 21, richiedono un coordinamento specifico. La struttura amministrativa interna alla Città Metropolitana non risulta adeguata ad una mission come quella descritta, in quanto maggiormente deputata, per propria natura, allo svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo, e non di direzione industriale e sinergica delle diverse attività cui sono deputate le società partecipate. Tale criticità si aggraverebbe con l'acquisizione di nuove partecipazioni qualificate a perseguire sul piano industriale gli obiettivi strategici descritti.
28. Allo stesso modo si rende necessario un maggior impegno sul fronte delle partecipazioni in campo viabilistico, lett. i) del paragrafo 25, al fine di superare la prospettiva di conclusione della partecipazione nella società autostradale, per fine concessione, e giungere, coerentemente con gli indirizzi già espressi dal Consiglio Metropolitan con la delibera n.12771/2019 del 19 dicembre 2019, all'ingresso nella compagine societaria che sarà concessionaria delle tratte autostradali e di grande viabilità, fermo restando le condizioni ex art.2, lett.a) del d.lgs. n.175/2016. L'impegno sul settore è stato ritenuto strategico investendo rilevanti arterie viabilistiche sul territorio metropolitano ed assicura la programmazione di ingenti e importanti investimenti atti al miglioramento dei collegamenti. Anche in tal caso la convergenza della mission tra società di gestione di autostrade e tangenziali e la società dedicata a servizi in campo di "Intelligent Transport Systems (ITS)", impone un disegno strategico unitario, che consenta di assicurare le opportune sinergie.
29. A questo si deve altresì aggiungere che anche le partecipazioni in essere e quelle in programma, descritte alla lett. ii), oggi risultano sostanzialmente prive di momenti di interscambio con l'ambito in discorso, mentre la prospettiva che si delinea anche a livello europeo ed internazionale, è quello della creazione di sinergie nell'ottica della transizione a nuove forme di produzione energetica, di mobilità eco sostenibile, sviluppo della rete di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per la mobilità. Del resto nel Piano Nazionale integrato Energia e Clima (v. link [https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC\\_finale\\_17012020.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf)), si rileva la necessità di *"promuovere l'elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti, come strumento per migliorare anche la qualità dell'aria e dell'ambiente;"* (v. pag. 7 Pniec)
30. **Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria**, si è detto già dell'attuale quadro carenziale delle risorse umane assegnate alla Direzione Servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni, e della difficoltà ad attendere a funzioni istituzionali di programmazione ed indirizzo sui temi degli standards di qualità dei servizi pubblici locali. La esternalizzazione della gestione delle società di capitali, consente di realizzare una struttura dedicata che coniughi il perseguimento delle finalità espresse in narrativa sul fronte dell'azione sinergica delle diverse società operative, ferme restando le competenze strategiche in capo agli organi di governo dell'ente come si dirà di seguito, liberando, se pur parzialmente risorse delle attività di vigilanza e controllo sulle singole gestioni.
31. **Ritenuto** che l'acquisto di nuove partecipazioni societarie consente di ritenere che la costituzione di una holding rappresenti una scelta, ad un tempo, utile sul piano dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione istituzionale della città metropolitana, e sostenibile in termini economico

finanziari;

32. Sul fronte della **convenienza economica** (si vedano l'allegato 1, foglio 4 e 6), il prospetto di raffronto tra i costi programmati per la società holding nel business plan ed i costi imputabili alla Direzione, prospettano un saldo positivo. Il dato deve essere letto sul piano economico tenendo conto di due fattori: 1) dal costo sostenuto di funzionamento della società, consente di non programmare la copertura della posizione del dirigente oggi vacante; 2) Sotto altro profilo, la creazione di una struttura dedicata al governo delle partecipazioni, si traduce in un rafforzamento della specifica funzione, che assicura un puntuale raccordo con quelle di vigilanza e controllo interne all'ente, liberando in parte la struttura organizzativa per l'esercizio degli ulteriori compiti propri della direzione in discorso;

33. **Risorse Umane.** Circa la prescrizione contenuta all'art.19, comma 8, del d.lgs. n.175/2016, di cui si è già trattato al paragrafo 14, tenendo conto della dotazione della Direzione e delle scarse prospettive di rafforzamento, si vedano i paragrafi precedenti da 10 a 13, il dato da cui partire è il costo del personale assegnato alla Direzione come rappresentato al foglio dedicato nel business plan di cui all'allegato 1), foglio 2 alla presente deliberazione. La spesa consolidata di personale ammonta ad €.329.466,00. Si ritiene che il processo di esternalizzazione della funzione specifica di gestione delle partecipazioni, non esaurisca comunque il presidio interno all'ente, e soprattutto rimangono in capo alla Città Metropolitana la gestione delle partecipazioni in enti diversi dalle società di capitali oltre alle essenziali funzioni già in precedenza descritte. In sostanza, coerentemente con la prescrizione di legge, è ritenuto adeguato l'economia correlata al risparmio conseguente alla costituzione della società e consistente nelle risorse corrispondenti ad 1 risorsa umana, appartenente alla qualifica più elevata assegnata alla Direzione, di natura dirigenziale, coerentemente con le previsioni dell'art.19 comma 8 citato, ed dell'art.31 del d.lgs..n.165/2001 (1), con gli effetti di cui all'art.6 bis del dlgs n.165/2001(2). Ove si provvedesse alla mobilità di ulteriore personale, di cat. D o di cat. C, il risultato sarebbe ulteriormente migliorato con un saldo economico dove l'incremento di costi sarebbe estremamente ridotti ed economicamente ancora più conveniente. Tuttavia la scelta inciderebbe negativamente sull'efficienza ed efficacia dell'azione della Città Metropolitana, sotto il profilo della sua capacità di attendere alle funzioni istituzionali ulteriori della direzione oltre a quelle di vigilanza e controllo sulla holding e sulle partecipate conferite e che saranno acquisite;

(1) Articolo 31. Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività' (Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del d.lgs n.80 del 1998). 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2112 del codice civile: "Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)): "1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art.2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. I primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. 4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento".

(2) Art. 6-bis. (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale ((...)). 2. **((Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.))**. 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

34. Nelle more della definizione in concreto di tale onere, si procederà con l'assegnazione temporanea del dipendente alla società con ristoro dei relativi costi imputabili al trattamento retributivo ed accessorio, oltre agli oneri ed imposte a carico dell'Ente. L'economia prevista è riportato nel prospetto dedicato al raffronto dei costi attuali nell'allegato 1, foglio 4;

35. La convenienza della costituzione della società holding come modello di governance sul piano economico, pur rinviando allo specifico allegato 1, foglio 4, risulta positivo in termini di miglioramento degli oneri organizzativi di controllo e di non incremento dei costi correlati. Sicuramente sul piano finanziario la Città Metropolitana registra complessivamente un risparmio in termini di saldo finanziario. Cambiano i risultati se si considera la spesa complessiva in termini consolidati. Il maggior costo è ovviamente rapportato alla proiezione economica di sostenibilità (allegato 1, foglio 4, business plan) della holding e dei relativi costi di gestione. A questo si aggiunga che il maggior costo deve essere rapportato anche al maggior onere connesso alla gestione di nuove partecipazioni, di cui si è fornita la prospettazione in narrativa.
36. **La sostenibilità finanziaria** della società holding è strettamente correlata alle partecipazioni conferite, trattandosi, come si diceva innanzi, di una società di gestione di partecipazioni senza alcuna funzione di natura operativa. Le partecipazioni che saranno oggetto di conferimento sono quelle relative a tutte le società di capitale, ad esclusione di Turismo Torino srl, ascrivibili ai punti i) ed ii) del paragrafo 24:
- a) 5T srl;
  - b) Autostrada Torino – Ivrea - Valle d’Aosta spa, in sigla Ativa spa;
  - c) Bioindustry Park Silvano Fumero spa;
  - d) Parco Scientifico tecnologico per l’ambiente - Environment Park spa,
  - e) Incubatore del Politecnico – scpa, in sigla I3P scpa;
  - f) R.S.A. SRL – società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio;
  - g) Società per la gestione dell’incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università degli studi di Torino s.c.a.r.l., 213T scarl;
37. Alla società Holding sarà altresì trasferito un somma allocata alla missione 14, programma 01 del bilancio anno 2020 per avviare e perfezionare l’acquisto di nuove partecipazioni rilevanti per un importo di €82.500.000,00;
38. La società Holding avrà altresì mandato di gestire la partecipazione di Ativa spa e verificare le condizioni di conclusione di un accordo di concambio con una partecipazione nella New.co che sarà costituita da parte della società Astm spa, socia di maggioranza in Ativa spa, e concorrente attraverso altra controllata nella gara indetta dal Mit, risultata aggiudicataria della gara, giusto decreto Mit direzione generale per le strade ed autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali n.841.26.11.2020. La società Holding subentrerà altresì nella posizione della Città Metropolitana di Torino nell’azione intrapresa avverso la società Ativa spa volta all’annullamento della delibera del C.d.A. ed al risarcimento del danno conseguente alla decisione di non partecipare alla medesima gara. Coerentemente con le prescrizioni contenute nello statuto e con le prescrizioni della presente deliberazione, la decisione di perfezionare le operazioni di concambio, qualificandosi come l’acquisizione di una nuova partecipazione, saranno oggetto di autonoma decisione di questo Consiglio Metropolitan ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n.176/2016;
39. Gli asset oggetto di trasferimento, come esposto nel business plan, soprattutto in ragione del prospettato acquisto di partecipazioni rilevanti, consente di rendere sostenibile la gestione societaria con un assetto organizzativo estremamente semplificato. Si rinvia al riguardo all’allegato 1, foglio 2;
40. In particolare si prevede la presenza di un amministratore unico o un c.d.a. ed un sindaco o un collegio sindacale, come prescritto dal d.lgs. n.175/2016.
41. In fase di costituzione si esprime l’indirizzo a che la società Holding srl sia amministrata da un unico amministratore. Allo stesso modo si prescrive che sia presente un unico Sindaco.

42. Circa il punto c) del paragrafo 23, giova rammentare, anche al fine di assicurare comunque meccanismi di stretta direzione, controllo e vigilanza, tra la Città Metropolitana e la costituenda holding, che parte della giurisprudenza della Corte dei conti anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, aveva ritenuto che il modello della holding pura contrastasse con i principi sottesi al sistema dei controlli interni degli enti, che devono essere esercitati comunque "dalle strutture proprie degli Enti locali che ne sono responsabili" e, non da ultimo, che il modello di governance delle partecipazioni allungasse eccessivamente la catena di direzione dell'ente rispetto alle società operative [Si veda ad esempio C. conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 32/2016/VSGO, ove si desume, dall'analisi dei piani di razionalizzazione, che «è emersa la difficoltà degli enti a esercitare in modo pienamente consapevole e compiuto i poteri di indirizzo e controllo propri dell'azionista nei confronti delle società partecipate. Tale difficoltà appare particolarmente frequente quando il modello adottato comporta la interposizione di società holding»]. Altra parte della Giurisprudenza era orientata nel senso di ritenere apprezzabile il modello della holding come strumento di governance, come del resto confermato nel quadro risultante a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.175/2016. Il TUSP riconosce le società holding come forma di gestione delle partecipazioni, derogando al divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).
43. Le considerazioni che precedono, con riferimento al primo degli obiettivi, la scelta del modello di governance societario attraverso una holding, deve assicurare il mantenimento in capo agli organi di governo della Città Metropolitana di Torino e delle direzioni preposte, il pieno esercizio dei poteri di scelta nell'organizzazione dei s.p.l., nella gestione delle connesse partecipazioni societarie, incidendo sulle scelte strategiche della holding sia nella gestione delle partecipazioni detenute sia nell'acquisto di nuove, e non da ultimo, nell'esercizio degli indirizzi da dettare ai rappresentanti della holding negli organi amministrativi delle partecipate e nell'esercizio dei diritti di voto nelle relative assemblee ovvero nel definire i termini degli accordi propedeutici all'esercizio dei voti negli organi amministrativi ed assembleari nell'ambito di patti parasociali.
44. Ritenuto pertanto di esprimere un apprezzamento positivo per le clausole statutarie che soddisfano le esigenze espresse al paragrafo 42.
45. Visto lo Statuto della società holding denominata METRO HOLDING TORINO S.R.L., in sigla MHT srl, allegato alla presente deliberazione (allegato 2);
46. Visto il progetto di costituzione della società Metro Holding Torino srl di cui all'allegato 1);
47. Dato atto che la costituzione della società Holding non è riconducibile a fattispecie di aiuti di stato ai sensi degli artt.107 e 108 del TFUE e del Regolamento Ce n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. Nel caso di specie l'impiego di risorse dell'Autorità Pubblica sono esclusivamente finalizzate alla costituzione di una società strumentale che gestisce partecipazioni in società già costituite, operando, per le eventuali nuove acquisizioni autorizzate con la presente deliberazione, secondo le ordinarie regole di mercato, senza diritti di esclusiva o privilegi;
48. Preso atto che le spese conseguenti alla presente deliberazione sono quantificate nei termini che seguono: spesa di investimento di €150.000,00 per il conferimento del capitale sociale della società Metro holding Torino s.r.l.;
49. che la spesa per il conferimento del capitale sociale per l'importo di € 150.000,00 trova copertura sulla Missione/Programma 1404 - Titolo III del bilancio di previsione annuale 2020 - cap. 21088 - Macroaggregato 3010000 - Codice Piano dei Conti integrato V livello U 3.01.01.02.001 del PEG 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
50. Dato atto che è stata acquisita la perizia giurata circa il valore della partecipazione nella società

Ativa spa a cura del prof. Cantino e dr. Asvisio, giusta nota trasmissione ns. prot. PEC n. 89744 del 01.12.2020. Pertanto il conferimento di tale partecipazione sarà contestuale alla costituzione. Circa il valore di conferimento, si ritiene che, esclusivamente per tale finalità, quello maggiormente prudentiale sia costituito da quello rappresentato in perizia in ragione del patrimonio netto;

51. Rammentato che al momento della presente deliberazione i dividendi deliberati dall'Assemblea della Ativa spa solo nel mese di novembre 2020, non sono stati pagati e lo saranno entro il termine del corrente esercizio, si prende atto che gli stessi spetteranno alla società holding qualora girataria delle azioni al momento del pagamento, ai sensi dell'art.4 della legge n.1745/1962 e della consolidata giurisprudenza (Cassazione sentenza n.8693/2013);
52. Visto il d.lgs. n.175/2016;
53. Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
54. Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
55. Visto l'art. 1, comma 50 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali territoriali di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
56. Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;
57. Visto il d.lgs. n.267/2000;
58. Visto il d.lgs. n.118/2011;
59. Visto il d.lgs. n.165/2006;
60. Preso atto che si è proceduto alla consultazione pubblica preventiva ex art.5, comma 2, secondo capoverso del d.lgs. n.175/2016, dello schema deliberativo e dello statuto della costituenda holding dal giorno 4 dicembre 2020 alle ore 12 del giorno 17 dicembre 2020, con gli esiti di seguito riportati: nessuna osservazione pervenuta;
61. Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lgs. 267/2000;
62. Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
63. Acquisito il parere della I° Commissione Consiliare competente in materia, in data 3 dicembre 2020;
64. Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti Sez. di Controllo per la Regione Piemonte ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato [L'AGCM può esercitare i poteri ex art.21 bis della legge n.287/1990, che testualmente recita "Art. 21-bis. Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza. (articolo introdotto dall'articolo 35 della legge n. 214 del 2011). 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione

abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.] ai sensi dell'art.5, comma 3, del d.lgs. n.175/2016;

65.Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto della Città metropolitana;

66.Visto l'art. 25 dello statuto che al comma 2 dispone "L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città Metropolitana a enti o società di diritto privato è proposta dal/la Sindaco/a metropolitano/a e deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio metropolitano. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e società.";

67.con voti 10 favorevoli, 1 astenuto e 3 contrari.

### **DELIBERA**

1. di costituire la società holding Metro Holding Torino srl, in sigla MHT srl, approvando il relativo Statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2), sulla base dell'analisi di sostenibilità economico finanziaria e di convenienza economico organizzativa di cui all'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di sottoscrivere ed a questo titolo conferire il capitale sociale nella misura di €. 150.000,00;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente dispositivo per l'importo di €. 150.000,00 trova copertura sulla Missione/Programma 1404 - Titolo III del bilancio di previsione annuale 2020 - cap. 21088 - Macroaggregato 3010000 - Codice Piano dei Conti integrato V livello U 3.01.01.02.001 del PEG 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare mandato al dirigente di procedere, previa acquisizione di perizie giurate, al conferimento delle partecipazioni di cui è titolare la Città Metropolitana di Torino nelle seguenti società di capitali: a) 5T srl; b) Autostrada Torino – Ivrea - Valle d'Aosta spa, in sigla Ativa spa; c) Bioindustry Park Silvano Fumero spa; d) Parco Scientifico tecnologico per l'ambiente - Environment Park spa, e) Incubatore del Politecnico scpa, in sigla I3P scpa; f) R.S.A. SRL – società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio; g) Società per la gestione dell'incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell'Università degli studi di Torino s.c.a.r.l., in sigla 2I3T scarl;
5. di disporre che il conferimento della partecipazione nella società Ativa spa avvenga contestualmente alla costituzione della società holding sulla base del valore del patrimonio netto risultante dalla perizia giurata (ns. prot. PEC n. 89744 del 01.12.2020) resa dal prof. Cantino e dal dr. Asvisio.
6. Di prendere altresì atto che gli utili deliberati a fine novembre dalla società Ativa spa e che saranno pagati entro il corrente esercizio spetteranno al giratario delle azioni;
7. Di esprimere l'indirizzo che la società sia amministrata da Amministratore Unico e da un Sindaco;
8. di demandare al Dirigente competente l'attuazione di ogni successivo adempimento nonché l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

Con autonoma deliberazione, ricorrendo la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione anche in mancanza della pubblicazione della stessa per le ragioni d'interesse pubblico espresse nella presente deliberazione con voti 11 favorevoli;



**DELIBERA**

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 del d.lgs. n.267/2000;

*(Seguono:*

*l'illustrazione della delibera della Sindaca Metropolitana Appendino;*

*l'intervento del Consigliere Montà;*

*l'intervento del Consigliere Ruzzola;*

*l'intervento del Consigliere De Vita;*

*l'intervento del Consigliere Castello;*

*l'intervento del Consigliere Carena;*

*il secondo intervento del Consigliere Montà;*

*il secondo intervento del Consigliere Ruzzola;*

*le considerazioni finali della Sindaca Metropolitana Appendino;*

*per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*

La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone la proposta di deliberazione:

La votazione avviene in modo palese per appello nominale

Presenti = 14

Votanti = 14

Favorevoli 10

(Appendino - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Tecco)

Astenuti 1

(Grippo)

Contrari 3

(Castello - Fava - Ruzzola)

**La delibera risulta approvata.**

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'immediata esecutività della delibera testè approvata:

La votazione avviene in modo palese per appello nominale:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli 11

(Appendino - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Marocco - Martano - Montà -Tecco)

Contrari 3

(Castello - Fava - Ruzzola)

**La delibera approvata risulta immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino

Pianificazione economico/finanziaria

Allegato 1

08/12/20



METRO HOLDING TORINO SRL

MHT SRL

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Direzione Servizi alle imprese, SPL e Partecipate

Quadro dei parametri economico finanziari di partenza della MHT srl
capitale sociale € 150.000,00
disponibilità finanziarie trasferite per l'acquisizione di nuove partecipazioni € 82.500.000,00
Partecipazioni oggetto di conferimento nella MHT ed utili distribuiti dalle società partecipate oggetto di conferimento, previsione di nuove partecipazioni

Società	Valore a bilancio 2019 CMTO	Valorizzazione	Capitale Sociale	Valore della produzione	% partecipazione	Risultato esercizio 2016, bilancio 2017	Risultato esercizio 2017, bilancio 2018	Risultato esercizio 2018, bilancio 2019	Risultato esercizio 2019, bilancio 2020	Risultato esercizio 2020, bilancio 2021	Risultato esercizio 2021, bilancio 2022	Risultato esercizio 2022, bilancio 2023	Risultato esercizio 2023, bilancio 2024	Risultato esercizio 2024, bilancio 2025
5T SRL	128.956,40	Patrimonio Netto	€ 100.000,00	€ 6.680.174,00	5,000%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATIVA s.p.a. (1)	7.929.173,00	Costo	€ 44.931.250,00	€ 150.755.029,00	17,647%	€ 19.845.036,00	€ 40.104.224,00	€ 27.054.743,00	€ 6.419.000,00	€ 3.209.500,00	€ 3.209.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ativa spa utile Cmto (2)						€ 3.502.053,50	€ 7.077.192,41	€ 4.774.350,50	€ 1.132.760,93	€ 566.380,47				
Società di Progetto Autostrada	16.312.000,00		€ 120.000.000,00	€ 0,00	13,594%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.693.322,33	€ 24.940.255,55	€ 25.189.658,11
Società di Progetto Autostrada										€ 0,00	€ 3.356.810,24	€ 3.390.378,34	€ 3.424.282,12	
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.	3.198.394,81	Patrimonio Netto	€ 12.581.663,00	€ 4.010.823,00	22,833%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ENVIRONMENT PARK S.p.A.	1.337.160,00	Costo	€ 11.406.780,00	€ 7.017.416,00	11,720%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa	252.154,75	Patrimonio Netto	€ 1.239.498,00	€ 1.493.403,00	16,670%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RSA srl	89.892,20	Patrimonio Netto	€ 78.000,00	€ 2.233.755,00	20,000%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2I3T S.c.a.r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	70.475,75	Patrimonio Netto	€ 50.000,00	€ 2.034.693,00	25,000%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l.	160.000,00	Costo	€ 835.000,00	€ 6.284.159,00	19,160%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
NUOVA PARTECIPAZIONE	82.500.000,00	Costo	€ 1.300.931.377,00	€ 4.275.000.000,00	3,000%			€ 273.000.000,00	€ 266.000.000,00	€ 213.598,00	€ 279.300,00	€ 284.886,00	€ 290.583.720,00	€ 296.395.394,40
Utile NUOVA PARTECIPAZIONE atteso (3)										1.429.841,88 €	€ 3.205.800,00	€ 3.221.829,00	€ 3.237.938,15	€ 3.254.127,84
valore totale, ad immobilizzazione della holding	111.978.206,91									Risultato esercizio 2020, bilancio 2021	Risultato esercizio 2021, bilancio 2022	Risultato esercizio 2022, bilancio 2023	Risultato esercizio 2023, bilancio 2024	Risultato esercizio 2024, bilancio 2025

1)	<p>si veda quanto riportato in delibera di CC. Si deve evidenziare che la partecipazione in Ativa spa potrà essere oggetto di conferimento nella società holding fin dalla sua costituzione nel dicembre 2020. Questo è possibile in quanto la Città Metropolitana di Torino è in possesso di una perizia giurata acquisita nel mese di novembre 2020 circa il valore della partecipazione. Pertanto il conferimento potrà avvenire sulla base di un valore certo di conferimento. La società Ativa spa ha deliberato la distribuzione degli utili a valere sul bilancio 2019, solo nel mese di novembre 2020. Tuttavia ad oggi la società Ativa spa non ha ancora provveduto al pagamento e vi provvederà entro fine esercizio 2020. Considerato che per giurisprudenza consolidata il diritto alla percezione degli utili spetta al titolare delle azioni al momento del pagamento e non al momento della delibera assembleare (ex multius Cassazione 8693/2013), sulla base dell'art.4 della legge n.1745/1962, l'intersecarsi della costituzione della holding con il momento della pagamento dei dividendi di Ativa spa, si può prevedere che la Holding sarà il titolare del diritto agli utili. Preme evidenziare che dalle risultanze del Bp, il bilancio 2020, che investe un periodo estremamente ridotto, circa 15 gg., produrrà un utile rilevante che sarà distribuito alla Città Metropolitana di Torino in occasione del primo bilancio. La concessione autostradale gestita dalla società Ativa spa è scaduta nel 2016, ed attualmente è in regime di proroga. Il Mit ha indetto la nuova gara nel 2019, ed oggi risulta essere aggiudicataria una società controllata dalla Astm spa, la Salt spa, giusto Decreto della direzione per le strade ed autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali 841.26.11.2020.</p>
2)	<p>La società Ativa spa, concessionaria autostradale, gestisce attualmente le tratte di competenza in regime di proroga e con decisione del c.d.a. del novembre 2019 ha deciso di non concorrere alla gara indetta dal Mit nell'agosto del 2019. Questa decisione comporta che le prospettive di continuità aziendale della Ativa spa siano estremamente brevi. A questa decisione è seguito l'azione intrapresa dalla Città Metropolitana di Torino avverso la decisione del CdA di Ativa dinanzi al Tribunale delle imprese di Torino finalizzata all'annullamento della delibera ed al risarcimento del danno prodotto. Parallelamente, il socio di controllo della società Ativa spa, Astm spa, ha avanzato in due diverse occasioni, una proposta di scambiare le azioni di cui è titolare la Città Metropolitana di Torino nella società Ativa spa, con le azioni della futura società di progetto, prevista dal Bando Mit, qualora la Astm o sua controllata, fosse risultata aggiudicataria della gara. La proposta di scambio è stata già oggetto di deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 12771 del 19 dicembre 2019, che nell'interesse di salvaguardare il valore della partecipazione, ha ritenuto di subordinare la proposta ad una perizia. La proposta contempla altresì specifiche clausole finalizzate alla partecipazione della Città Metropolitan alla governance della futura società di progetto, oltre al riconoscimento di un voto maggiorato in assemblea su alcune questioni ritenute strategiche per l'ente. La proposta di scambio di partecipazioni tra quelle oggi possedute da Città Metropolitana nella società Ativa spa con quelle che saranno emesse dalla società di progetto che sarà costituita a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara indetta dal Mit. Il valore di ingresso nella società di progetto è riferito al valore da patrimonio netto, coerentemente con la proposta già acquisita. Sulla base dei documenti ufficiali correlati all'aggiudicazione definitiva della gara, cit. nota 1, si ritiene ragionevole prevedere che la società Ativa spa avvii il processo di liquidazione entro il 2021, quarto trimestre. Dunque non sono previsti dividendi nel 2022 con riferimento agli utili 2021, stante la fase di liquidazione della società. Viceversa è utile sottolineare che la holding conseguirà pro quota l'indennizzo di fine concessione (iniziata il 7/11/2009, è scaduta il 31/08/2016) reso noto dal bando di gara Mit ((GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.112 del 23-9-2019), e quantificato in €.171.498.000,00. Pur calcolando un ammortamento ulteriore nell'arco temporale di gestione in proroga, che si può calcolare in 5 anni, 31/08/2016 al 31/08/2021, è possibile prevedere che il risultato della liquidazione faccia conseguire una plusvalenza di non meno di 20 milioni di euro. Nel contempo la proposta avanzata dalla Astm ed la concomitante iniziativa di conciliazione giudiziale avanzata dal Tribunale delle imprese nel giudizio intrapreso dalla Città Metropolitana di Torino contro Ativa spa, di cui Astm è socia di controllo, unitamente alla perizia acquisita agli atti dell'ente circa il valore della partecipazione di Città Metropolitana di Torino nella società Ativa spa, delineano le condizioni per salvaguardare l'interesse di questo Ente a proseguire nella gestione di rilevanti arterie viarie per il territorio metropolitano (si pensi alla tangenziale di Torino ed all'autostrada del Quincinetto) e di conseguire valori di scambio superiori a quelli dell'attuale patrimonio netto della società Ativa spa.</p>
3)	<p>I dati sono riferiti ad una nuova partecipazione i cui dati di bilancio sono pubblici ed altamente affidabili in quanto soggetti ai vincoli dei mercati regolamentati. Il target di partecipazione è del 3%.Pertanto la proiezione viene eseguita tenendo conto che nel primo esercizio, 2021, tenendo conto di un processo di acquisto progressivo della partecipazione, la soglia del 3% sia raggiunta nell'arco di 160/180 gg dall'inizio delle operazioni di acquisto sul mercato partendo dal mese di febbraio 2021. Pertanto la società beneficerà solo parzialmente dell'utile 2020 distribuito nel 2021 rispetto al target programmato di partecipazione del 3%, corrispondente a 39.000.000 di azioni. Considerata la proiezione di acquisto sul mercato, si ritiene che nel mese di aprile 2021, si sia raggiunta una partecipazione del 1,5% (19.250.000 azioni ordinarie). I dividendi attesi con il bilancio 2021 riferiti all'esercizio 2020, sono stati stimati sulla base di documenti ufficiali che contemplano una flessione dell'utile, sui primi 9 mesi dell'esercizio 2020 (trimestrale a settembre 2020) del 19,7% rispetto al 2019. Per gli esercizi successivi al 2021, si è tenuto conto del piano industriale della società al 2025 che contempla un incremento dei dividendi nell'arco temporale 2021-2025 del 10%. Pertanto si è proceduto nei periodi considerati, sino al 2024, ad un incremento del 2% annuo.</p>

Foglio 2 - costo personale CmTo

Costo annuo personale assegnato alla Direzione Servizi alle Imprese, SPL e partecipazioni

dipendente	voci fisse e continuative (tabellare, PEO, elemento perequativo, indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto lettera A., 13 mensilità)	Retribuzione di posizione e risultato	voci accessorie (indennità di comparto lett. B, indennità di disagio, produttività)	oneri a carico ente	IRAP	TOTALE
omissis	€ 29.094,00	€ 15.121,54	€ 563,40	€ 11.947,02	€ 3.806,21	€ 60.532,17
omissis	€ 23.065,38		€ 2.659,27	€ 6.863,34	€ 2.186,60	€ 34.774,58
omissis	€ 32.617,65	€ 16.790,78	€ 563,40	€ 13.332,48	€ 4.247,61	€ 67.551,92
omissis	€ 25.666,60		€ 2.633,66	€ 7.550,51	€ 2.405,52	€ 38.256,29
						€ 201.114,96

COSTO ANNUO PERSONALE DELLE CATEGORIE

DIRIGENTE	Tabellare, indennità di vacanza contrattuale e 13 mensilità	Retribuzione di posizione	COSTO ANNUO	oneri a carico ente	IRAP	TOTALE
omissis	€ 43.928,82	€ 39.000,00	€ 82.928,82			
retribuzione di risultato			€ 12.019,70			
			€ 94.948,52	€ 25.332,27	€ 8.070,62	€ 128.351,41

COSTO ANNUO PRESUNTO

costo del personale con dirigente
costo del personale senza dirigente

€ 329.466,37
€ 201.114,96

Altri costi imputabili alla dir

Costi CmTo				FOGLIO 3	
sono riferiti al totale dei seguenti dati di bilancio		2020		2021	2022
Totale spesa corrente al netto dei servizi per conto terzi		€ 499.423.832,00		€ 396.831.805,00	€ 368.262.787,00

Costi della direzione partecipate iscritte a bilancio

U.O.	FIN	num cap	Capitolo Oggetto	Conto_118	TIT	MIS	Descrizione Missione	PROG	Descrizione Programma	MACRO	Descrizione Macro-aggregazione	COFOG	Descrizione COFOG	ANNO 2017 IMPEGNATO	ANNO 2018 IMPEGNATO	ANNO 2019 IMPEGNATO	ANNO 2020 STANZIAMENTO al 08-11-2020	impegnato al 08/11/2020	Media impegni 2017/2019 e stanziato 2020
SA1	FP	669	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE	U.1.03.02.11.000	1	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	03	Acquisto di beni e servizi	01.3	Servizi generali	22.135,10	4.504,80	0,00	155.000,00	38.491,00	45.409,98
SA1	FP	15882	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	U.1.03.02.11.000	1	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	03	Acquisto di beni e servizi	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	6.075,00
SA1	FP	16063	CONSULENZE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	U.1.03.02.10.000	1	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	03	Acquisto di beni e servizi	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	0,00	0,00	0,00	123.764,00	85.064,00	30.941,00
SA1	FP	20690	CONSULENZE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA SITAF	U.1.03.02.10.000	1	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	03	Acquisto di beni e servizi	01.3	Servizi generali				25.000,00	21.886,80	6.250,00
																		A	€ 88.675,98

Altri costi imputabili alla dir

FOGLIO 3

Circa l'incidenza dei costi generali imputabili alla Direzione Partecipate si è proceduto al calcolo dell'incidenza percentuale dei costi imputabili alla direzione partecipate, e rappresentati in narrativa, si è ritenuto congruo calcolare la loro incidenza rispetto al complesso delle spese correnti, al netto dei servizi per conto terzi, per poi applicare sulla base di tale percentuale, i costi generali della missione 1, programmi 2, 3, 4, 10 e 11 e missione 20.

Percentuale di incidenza delle spese pertinenti della direzione	B	0,0237%
---	----------	----------------

	impegni da consuntivo 2017 (missione 20 da previsionale)	impegni da consuntivo 2018 (missione 20 da previsionale)	impegni da consuntivo 2019 (missione 20 da previsionale)	bilancio di previsione 2020			
Missione 1 Programma 2	€ 1.335.936,14	€ 2.826.320,87	€ 2.191.892,32	€ 3.817.631,00			
Missione 1 Programma 3	€ 14.165.362,60	€ 13.481.457,81	€ 12.936.752,23	€ 15.305.742,00			
Missione 1 Programma 4	€ 111.206.919,32	€ 5.468.212,17	€ 3.961.141,19	€ 92.660.654,00			
Missione 1 Programma 10	€ 1.511.072,13	€ 2.712.096,85	€ 2.874.681,44	€ 3.026.704,00			
Missione 1 Programma 11	€ 6.530.202,87	€ 4.302.850,27	€ 4.820.373,61	€ 5.425.829,00			
Missione 20	€ 14.169.051,00	€ 12.643.312,00	€ 12.401.009,00	€ 3.011.437,00			
	€ 148.918.544,06	€ 41.434.249,97	€ 39.185.849,79	€ 123.247.997,00			
incidenza spese generali imputabili secondo % b	€ 35.263,91	€ 9.811,63	€ 9.279,21	€ 29.185,13	€ 20.884,97	costo medio	C
Costi medi della direzione partecipate (A+C)	€ 109.560,94						

Scheda di raffronto costi della Città Metropolitana di Torino

	Costi CmTo per la gestione per il governo delle partecipazioni in società di capitali	Costi di gestione delle partecipazioni in società di capitali attraverso la holding	saldo	Costi Cmto teorici con holding (1)	saldo teorico incremento/decremento costi in capo CmTo	consolidato teorico costi di gestione previsti	saldo incremento/decremento costi rispetto attuale gestione su consolidato
	a	b		c		e	f
Costi del personale	€ 329.466,37	€ 0,00	-€ 329.466,37	€ 339.466,37	€ 10.000,00	€ 339.466,37	€ 10.000,00
Costi di funzionamento	€ 109.560,94	€ 9.469,13	-€ 100.091,81	€ 108.519,28	-€ 1.041,67	€ 117.988,41	€ 8.427,46
totale	€ 439.027,32	€ 9.469,13	-€ 429.558,19	€ 447.985,65	€ 8.958,33	€ 457.454,78	€ 18.427,46

FOGLIO 4

Costi CmTo effettivi dopo esternalizzazione (2)	saldo effettivo incremento/decremento costi in capo CmTo	consolidato effettivo costi di gestione previsti	saldo incremento/decremento costi rispetto attuale gestione
d			
€ 201.114,96	-€ 128.351,41	€ 201.114,96	-€ 128.351,41
€ 108.519,28	-€ 1.041,67	€ 117.988,41	€ 108.519,28
€ 309.634,24	-€ 129.393,08	€ 319.103,37	-€ 119.923,95

1) nel determinare i costi di funzionamento di CmTo dopo l'esternalizzazione, si è tenuto conto del saldo dei costi consolidati ridotto del canone di utilizzo di beni di terzi previsto nel b.p. a carico della holding per l'utilizzo dei locali della CmTo stessa, comprensivo delle spese di manutenzione, energia, pulizie e vigilanza.

2) nella colonna sono rappresentati i costi effettivi di CmTo dopo l'esternalizzazione tenendo conto della mancata programmazione nel triennio di assumere un dirigente dedicato

Conto Economico												FOGLIO 5	
	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
	importo	% sul fatt.	importo	% sul fatt.	importo	% sul fatt.	importo	% sul fatt.	importo	% sul fatt.	importo	% sul fatt.	
Valore della produzione (A)	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
<i>Ricavi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Costi di produzione (B)	9.469,13	0,8%	177.503,85	8,9%	190.635,85	5,9%	225.776,33	3,4%	225.743,40	3,4%	227.713,84	3,4%	
COSTI VARIABILI:	0,00	0,0%	3.400,00	0,2%	3.432,00	0,1%	3.876,50	0,1%	3.343,80	0,1%	3.855,24	0,1%	
Acquisti di beni	0,00	0,0%	700,00	0,0%	707,00	0,0%	1.505,00	0,0%	1.143,80	0,0%	1.155,24	0,0%	
Altre spese generali	0,00	0,0%	200,00	0,0%	202,00	0,0%	1.000,00	0,0%	760,00	0,0%	767,60	0,0%	
Acq.cancelleria	0,00	0,0%	500,00	0,0%	505,00	0,0%	505,00	0,0%	383,80	0,0%	387,64	0,0%	
Per servizi	0,00	0,0%	2.700,00	0,1%	2.725,00	0,1%	2.371,50	0,0%	2.200,00	0,0%	2.700,00	0,0%	
Sito internet gestione	0,00	0,0%	2.500,00	0,1%	2.525,00	0,1%	2.171,50	0,0%	2.000,00	0,0%	2.500,00	0,0%	
Altri servizi	0,00	0,0%	200,00	0,0%	200,00	0,0%	200,00	0,0%	200,00	0,0%	200,00	0,0%	
COSTI FISSI:	9.469,13	0,8%	174.103,85	8,7%	187.203,85	5,8%	221.899,83	3,4%	222.399,60	3,4%	223.858,61	3,4%	
Per servizi	8.427,46	0,7%	60.782,37	3,0%	61.103,00	1,9%	62.070,58	0,9%	62.073,58	0,9%	62.341,23	0,9%	
Consulenze legali diverse		0,0%	10.000,00	0,5%	10.100,00	0,3%	10.100,00	0,2%	10.100,00	0,2%	10.201,00	0,2%	
Consulenze professionali	7.000,00	0,6%	10.000,00	0,5%	10.100,00	0,3%	10.000,00	0,2%	10.000,00	0,2%	10.100,00	0,2%	
Compensi amministratori – amministratore unico	876,71	0,1%	20.000,00	1,0%	20.000,00	0,6%	20.000,00	0,3%	20.000,00	0,3%	20.000,00	0,3%	
Sindaco unico	350,68	0,0%	8.000,00	0,4%	8.000,00	0,2%	8.000,00	0,1%	8.000,00	0,1%	8.000,00	0,1%	
Contributi Inps gestione separata compensi amministratori	200,07	0,0%	4.564,00	0,2%	4.564,00	0,1%	4.564,00	0,1%	4.564,00	0,1%	4.564,00	0,1%	
Stampa e conf.c/o terzi	0,00	0,0%	100,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	
Composizioni grafiche	0,00	0,0%	100,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	102,01	0,0%	
Trasporti vari	0,00	0,0%	100,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	102,01	0,0%	
Spese postali	0,00	0,0%	100,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	102,01	0,0%	
Spese cellulari	0,00	0,0%	500,00	0,0%	500,00	0,0%	500,00	0,0%	500,00	0,0%	505,00	0,0%	
Pasti e soggiorni	0,00	0,0%	500,00	0,0%	505,00	0,0%	500,00	0,0%	500,00	0,0%	505,00	0,0%	
Spese viaggi	0,00	0,0%	500,00	0,0%	505,00	0,0%	500,00	0,0%	500,00	0,0%	505,00	0,0%	
Assicurazioni	0,00	0,0%	2.000,00	0,1%	2.020,00	0,1%	2.020,00	0,0%	2.020,00	0,0%	2.020,00	0,0%	
Servizi bancari	0,00	0,0%	3.000,00	0,2%	3.030,00	0,1%	3.000,00	0,0%	3.000,00	0,0%	3.030,00	0,0%	
Imposta di bollo e registro	0,00	0,0%	300,00	0,0%	303,00	0,0%	260,58	0,0%	260,58	0,0%	263,19	0,0%	
Tributi diversi	0,00	0,0%	818,37	0,0%	870,00	0,0%	1.121,00	0,0%	1.124,00	0,0%	1.129,00	0,0%	
Valori bollati	0,00	0,0%	100,00	0,0%	101,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.010,00	0,0%	
Associazioni diverse	0,00	0,0%	100,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	101,00	0,0%	102,01	0,0%	
Per il personale	0,00	0,0%	67.725,96	3,4%	68.403,22	2,1%	68.403,22	1,0%	68.403,22	1,0%	69.087,25	1,0%	
salari e stipendi	0,00	0,0%	54.778,94	2,7%	55.326,73	1,7%	55.326,73	0,8%	55.326,73	0,8%	55.880,00	0,8%	
contributi INPS INAIL	0,00	0,0%	12.947,02	0,6%	13.076,49	0,4%	13.076,49	0,2%	13.076,49	0,2%	13.207,26	0,2%	
Per godimento di beni di terzi	1.041,67	0,1%	25.000,00	1,3%	25.000,00	0,8%	25.000,00	0,4%	25.000,00	0,4%	25.000,00	0,4%	
Affitto locali CmTo	1.041,67	0,1%	25.000,00	1,3%	25.000,00	0,8%	25.000,00	0,4%	25.000,00	0,4%	25.000,00	0,4%	
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,0%	20.595,52	1,0%	32.697,63	1,0%	66.426,03	1,0%	66.922,80	1,0%	67.430,13	1,0%	
Acc.to svalutazione crediti	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Accantonamenti fondo rischi (1% di A)		0,0%	19.962,22	1,0%	32.058,00	1,0%	65.786,39	1,0%	66.283,16	1,0%	66.784,10	1,0%	
Ammortamenti		0,0%	633,30	0,0%	639,63	0,0%	639,63	0,0%	639,63	0,0%	646,03	0,0%	
Utile operativo (A - B)	-9.469,13	-0,8%	-177.503,85	-8,9%	-190.635,85	-5,9%	-225.776,33	-3,4%	-225.743,40	-3,4%	-227.713,84	-3,4%	
C) Proventi e oneri finanziari	1.132.804,77	100,0%	1.997.222,35	100,0%	3.206.800,00	100,0%	6.579.639,24	100,0%	6.629.316,49	100,0%	6.679.409,96	100,0%	
Proventi da partecipazioni	1.132.760,93	100,0%	1.996.222,35	99,9%	3.205.800,00	100,0%	6.578.639,24	100,0%	6.628.316,49	100,0%	6.678.409,96	100,0%	
Ricavi da partecipazioni in società non quotate	1.132.760,93	100,0%	566.380,47	28,4%	0,00	0,0%	3.356.810,24	51,0%	3.390.378,34	51,1%	3.424.282,12	51,3%	
Ricavi da partecipazioni in società quotate	0,00	0,0%	1.429.841,88	71,6%	3.205.800,00	100,0%	3.221.829,00	49,0%	3.237.938,15	48,8%	3.254.127,84	48,7%	
Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
int.passivi di c/c	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
int.passivi su mutui	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Interessi e altri proventi finanziari	43,84	0,0%	1.000,00	0,1%	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	
interessi attivi c/c	43,84	0,0%	1.000,00	0,1%	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	
Proventi su partecipazioni	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Altri interessi attivi	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
D) Proventi e oneri straordinari	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Oneri straordinari	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Proventi straordinari	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Risultato ante-imposte	1.123.335,64	99,2%	1.819.718,50	91,2%	3.016.164,15	94,1%	6.353.862,92	96,6%	6.403.573,09	96,6%	6.451.696,12	96,6%	
E) Imposte sul reddito d'esercizio	-11.331,06	-1,0%	0,00	0,0%	-674,92	0,0%	-40.810,09	-0,6%	-41.533,34	-0,6%	-41.781,78	-0,6%	
IRES dell'esercizio (24%)	-11.331,06	-1,0%	0,00	0,0%	-674,92	0,0%	-40.810,09	-0,6%	-41.533,34	-0,6%	-41.781,78	-0,6%	
IRAP dell'esercizio (3,90%)	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Risultato d'esercizio	1.112.004,58	98,2%	1.819.718,50	91,2%	3.015.489,23	94,1%	6.313.052,83	96,0%	6.362.039,75	96,0%	6.409.914,33	96,0%	
					1.819.718,50								
	2020 (15 GG)		2021		2022		2023		2024		2025		
Utile d'esercizio	1.112.004,58		1.819.718,50		3.015.489,23		6.313.052,83		6.362.039,75		6.409.914,33		
1)	la società che percepisce il dividendo applica una esenzione dello stesso nella misura del 95%. Questo è quanto prevede l'articolo 89, comma 2 del DPR n 917/86. Imponibile del 5% dei dividendi al netto dei costi a cui si applica aliquota del 24%.												

Costi per società holding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	importo	importo	importo	importo	importo	importo
Costi di produzione (B)	8.427,46	53.915,67	54.167,63	54.781,71	54.613,21	55.286,26
<i>Per servizi</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.525,00</i>	<i>2.171,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>
Sito internet gestione		2.500,00	2.525,00	2.171,50	2.000,00	2.500,00
<i>Per servizi</i>	<i>8.427,46</i>	<i>50.782,37</i>	<i>51.003,00</i>	<i>51.970,58</i>	<i>51.973,58</i>	<i>52.140,23</i>
Consulenze professionali	7.000,00	10.000,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
Compensi amministratori – amministratore unico	876,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sindaco unico	350,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Contributi Inps gestione separata compensi amministratori	200,07	4.564,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00
Stampa e conf.c/o terzi		100,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Composizioni grafiche		100,00	101,00	101,00	101,00	102,01
Trasporti vari		100,00	101,00	101,00	101,00	102,01
Spese postali		100,00	101,00	101,00	101,00	102,01
Spese cellulari		500,00	500,00	500,00	500,00	505,00
Pasti e soggiorni		500,00	505,00	500,00	500,00	505,00
Spese viaggi		500,00	505,00	500,00	500,00	505,00
Assicurazioni		2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
Servizi bancari		3.000,00	3.030,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00
Imposta di bollo e registro		300,00	303,00	260,58	260,58	263,19
Tributi diversi		818,37	870,00	1.121,00	1.124,00	1.129,00
Valori bollati		100,00	101,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00
Associazioni diverse		100,00	101,00	101,00	101,00	102,01
<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>0,00</i>	<i>633,30</i>	<i>639,63</i>	<i>639,63</i>	<i>639,63</i>	<i>646,03</i>
<i>Ammortamenti</i>		<i>633,30</i>	<i>639,63</i>	<i>639,63</i>	<i>639,63</i>	<i>646,03</i>
C) Proventi e oneri finanziari	43,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Interessi e altri proventi finanziari</i>	<i>43,84</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
interessi attivi c/c	43,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Differenza	8.383,62	52.915,67	53.167,63	53.781,71	53.613,21	54.286,26
E) Imposte sul reddito d'esercizio	11.318,05	0,00	674,92	40.810,09	41.533,34	41.781,78
<i>IRES dell'esercizio (24%)</i>	<i>11.318,05</i>	<i>0,00</i>	<i>674,92</i>	<i>40.810,09</i>	<i>41.533,34</i>	<i>41.781,78</i>
<i>IRAP dell'esercizio (3,90%)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Costi d'esercizio	19.701,67	52.915,67	53.842,55	94.591,80	95.146,55	96.068,04

Costo annuo dirigente	5.626,36	128.351,41	128.351,41	128.351,41	128.351,41	128.351,41
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Differenza	14.075,30	-75.435,74	-74.508,86	-33.759,61	-33.204,86	-32.283,37
-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "Metro Holding Torino S.r.l." o brevemente "MHT S.r.l.", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica, partecipata totalmente dalla Città Metropolitana di Torino.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Città Metropolitana di Torino.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Torino.

Articolo 3 - Oggetto

La Società è strumento organizzativo della Città Metropolitana di Torino mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa e un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'amministrazione, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui la Città Metropolitana di Torino è portatrice.

La Società ha per oggetto esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie conferite dalla Città Metropolitana di Torino, nonché l'acquisizione, gestione e vendita di partecipazioni societarie consentite ai sensi del d.lgs. 175/2016 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la Società ha lo scopo di:

- a) assicurare compattezza, continuità e coordinamento sinergico nella gestione delle società partecipate dalla Città Metropolitana di Torino, per il perseguimento delle finalità strategiche del socio;

- b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
- c) operare per la conservazione del valore delle partecipazioni nel rispetto degli indirizzi del socio unico;
- d) perseguire gli obiettivi espressi dal socio unico sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi della Città Metropolitana di Torino.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, utili e opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della Società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

Nell'esercizio della propria attività, la Società – avuto riguardo alle finalità pubbliche e alla natura pubblica delle attività da svolgere – deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società nell'anno fiscale di riferimento è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dalla Città Metropolitana di Torino; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5– Domiciliazione

Il domicilio del socio unico, dei componenti dell'organo amministrativo, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 6 - Capitale

Il capitale sociale è di euro _____.000,00 (_____/00), è interamente posseduto dalla Città Metropolitana di Torino ed è incedibile.

Nel caso di aumento del capitale sociale, le quote di nuova emissione potranno essere sottoscritte solo ed esclusivamente dalla Città Metropolitana di Torino.

Possono essere conferiti nella Società, anche in sede di aumento del capitale sociale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, osservate le modalità di legge.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis comma 2 del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 7 -Controllo analogo

La Città Metropolitana di Torino, quale socio unico, esercita sulla Società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

Detto controllo analogo viene esercitato anche nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire al socio unico tutta la necessaria o utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività,

anche al fine di attuare un'azione amministrativa coordinata e unitaria.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo la Società fornisce ogni informazione richiesta da parte degli organi e degli uffici della Città Metropolitana di Torino e invia ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta dalla normativa vigente in materia.

Nei rapporti con il socio unico e con gli uffici della Città Metropolitana di Torino preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e indirizzo, la Società ispira la propria azione al principio di massima trasparenza, fermo restando in capo a ciascuna parte l'obbligo di riservatezza e di diligenza professionale nei rapporti esterni.

Articolo 8 - Decisioni del socio unico

Le decisioni del socio unico sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Sono riservati alla competenza del socio unico:

- 1) l'approvazione del budget annuale, l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- 3) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e la determinazione del loro compenso annuale;
- 4) le modificazioni del presente statuto, ivi compresi gli aumenti del capitale e ogni altra operazione sul capitale sociale;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti;
- 7) l'indicazione degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti da nominarsi nelle società controllate, collegate o partecipate, direttamente o indirettamente, sulla scorta delle procedure e dei regolamenti vigenti;
- 8) la definizione, l'approvazione e le eventuali modifiche di piani industriali e finanziari e di piani in ogni caso strategici per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;
- 9) l'assunzione o l'incremento di partecipazioni in altri soggetti giuridici e la dismissione di partecipazioni possedute;
- 10) la definizione della posizione che la Società è tenuta a seguire in seno alle assemblee delle società partecipate sulle seguenti materie:
 - a) approvazione del budget previsionale e del bilancio di esercizio;
 - b) compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;
 - c) autorizzazione per l'acquisizione, incremento o per la cessione di partecipazioni in società ed enti, vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda, fusioni, scissioni;
 - d) autorizzazione delle operazioni di investimento o di finanziamento attivo e passivo aventi natura straordinaria;

Il socio unico inoltre decide sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione e su quant'altro al medesimo socio unico è riservato dalla legge.

Articolo 9 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o su richiesta del socio unico, anche fuori della sede sociale purché nel territorio nazionale, con

qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il socio unico può farsi rappresentare in assemblea, per delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato.

In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

La presidenza dell'assemblea non dà diritto a compensi o indennità.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario in caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal presidente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società purché:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della verbalizzazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, oltre che per l'approvazione del budget annuale secondo quanto previsto dal presente Statuto, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 10 – Assemblea di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro

trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 11 – Assemblea totalitaria

Anche in assenza di convocazione secondo le formalità indicate negli articoli precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 12 – Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico, fatta salva la facoltà dell'assemblea di adottare un consiglio di amministrazione composto da tre membri, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

In caso di consiglio di amministrazione, è esclusa la carica di vicepresidente.

Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.

Nella scelta degli amministratori si tiene conto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. In caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori è

effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile, nonché coloro rispetto ai quali ricorrono cause di inconferibilità e incompatibilità previste da specifiche norme di legge.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili. L'organo di amministrazione scade alla data della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, alla sostituzione provvede senza indugio il socio unico. Gli amministratori nominati in sostituzione restano in carica per la restante parte del mandato consiliare.

Fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente e in particolare della disciplina in materia di società *in house*, nel periodo intercorrente tra la data di cessazione dell'amministratore e quella per l'accettazione della carica da parte dell'amministratore di nuova nomina, l'amministratore cessato continua a esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 13 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dal presente Statuto alla competenza

del socio unico, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dal socio unico e in conformità con l'esercizio del controllo analogo.

In caso di consiglio di amministrazione, questo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'organo amministrativo adotta un regolamento che disciplini i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa. Le scelte adottate dalla Società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, anche di derivazione del socio unico.

L'organo amministrativo predispose e aggiorna il sito internet della Società secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

L'organo amministrativo assicura il flusso informativo richiesto dal socio unico secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, anche di derivazione del socio unico.

Al termine di ogni trimestre di esercizio, l'organo amministrativo redige una relazione sul generale andamento economico-finanziario della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, con indicazione dei provvedimenti assunti in attuazione delle decisioni del socio unico.

La relazione trimestrale è trasmessa al socio unico, che potrà esprimere le proprie osservazioni all'organo amministrativo, il quale dovrà tenerne conto nella relazione successiva.

L'organo amministrativo redige il budget annuale, corredato dalla relazione illustrativa, con indicazione delle scelte e gli obiettivi che si intendono

perseguire e nel quale si specificano:

- a) le linee di sviluppo dell'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- b) il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il budget annuale è redatto entro il 31 dicembre di ogni anno e tempestivamente trasmesso al socio unico per la sua approvazione in sede di assemblea che deve essere convocata dall'organo amministrativo entro il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno successivo.

Nella relazione sulla gestione, da predisporre in ogni caso ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile e pertanto anche qualora il bilancio di esercizio sia redatto in forma abbreviata, l'organo amministrativo deve riportare le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione delle previsioni contenute nel budget annuale.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi componenti o da un componente dell'organo di controllo se nominato.

Il consiglio di amministrazione è convocato con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza e ad assicurare la tempestiva informazione sugli

argomenti da trattare, salvo i casi di urgenza, per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno non festivo.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le adunanze sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dall'amministratore più anziano di età.

L'organo amministrativo designa, ove lo ritenga, un proprio segretario che, in caso di consiglio di amministrazione, deve essere un componente del medesimo. Il segretario non ha diritto ad alcun compenso.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi legittimamente presiede la seduta.

L'amministratore unico, o il presidente del consiglio di amministrazione se nominato, tiene il libro sociale delle deliberazioni assunte nel corso del suo mandato.

Articolo 15 - Compensi e rimborsi spese

L'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, stabilisce i compensi e le indennità - anche sotto forma di partecipazione agli utili - a favore degli amministratori.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese documentate, sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 16 – Rappresentanza della Società.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi e la firma sociale spettano all'amministratore unico o, se è adottato amministrativo collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il rappresentante legale abbia conferito procura nell'ambito dei poteri conferiti.

Articolo 17 – Organo di controllo – Revisore

La Società nomina il collegio sindacale o un sindaco unico ovvero, in alternativa, un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni per quanto riguarda le competenze e i poteri dell'organo di controllo.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3 del codice civile.

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e la scelta dei sindaci è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il compenso dei sindaci e del revisore è determinato all'atto di nomina con l'osservanza delle previsioni di legge che regolano il trattamento economico dei componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente al socio unico sul rispetto della legge, del presente Statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.

Articolo 18 – Organi diversi e comitati con funzioni consultive

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge e, in caso di

costituzione, ai componenti di tali comitati non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento dell'indennità deliberata per la carica di componente dell'organo amministrativo e sempreché sia proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Articolo 19 - Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione della bozza di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Al bilancio di esercizio devono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni della Società, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle società partecipate approvati nel corso dell'esercizio.

Articolo 20 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento al fondo di riserva legale sino ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il novantacinque per cento secondo quanto deliberato dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società, e vengono assegnati a riserva ordinaria.

Articolo 21 – Scioglimento

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della

liquidazione, nomina uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e il compenso con l'osservanza delle previsioni di legge.

Articolo 22 – Direzione e coordinamento

La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Città Metropolitana di Torino negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, codice civile.

Articolo 23 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dalla legge.